



## COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 06
Adunanza del 29.04.2016
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione **STRAORDINARIA** di prima convocazione seduta **pubblica**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).**

L'anno **2016** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	SI	
2	LAZZARONI Elisa		SI
3	RENZI Patrizio	SI	
4	SUPERTI Marcello		SI
5	BRUGNINI Giancarlo		SI
6	GRAZIOLI Isabella	SI	
7	PIOVANI Claudia		SI
8	SEGHIZZI Marco	SI	
9	PEDRAZZINI Pietro	SI	
10	SCAGLIA Alberto	SI	
11	CORNETTI Virgilio	SI	
		7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. *GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 7 assenti n. 4 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale: modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale** (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**Imu**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**) e nella tassa sui rifiuti (**Tari**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTE** le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

**VISTO** l'art. 1:

- comma 10 lettere a) b) c) d) e)
- comma 13
- comma 15
- comma 53
- comma 909

della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche alla disciplina di applicazione dell'IMU;

**RICHIAMATA** la deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 05/6/2014 con la quale è stato approvato regolamento di disciplina dell'Imposta unica comunale, suddiviso in tre sezioni una per ogni componente (IMU-TARI-TASI) nonché la deliberazione C.C. n. 30 del 29.10.2015 di modifiche dello stesso;

**RITENUTO** opportuno modificare gli articoli del Regolamento suddetto nella parte relativa all'IMU per adeguarlo alle nuove norme di legge in materia di tassazione dei terreni agricoli ed assimilazione ad abitazione principale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. di modificare l'art. 6, punto 3, e l'art. 11 del Regolamento per applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportato:

### **Articolo 6 – punto 3 ATTUALE**

#### **3. Terreni agricoli**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

A decorrere dall'anno 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.

L'agevolazione deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo, per cui, nell'ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà invece applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.

L'agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **Articolo 6 – punto 3 MODIFICATO**

### **3. Terreni agricoli**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

A decorrere dall'1.1.2016 secondo quanto stabilito dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 sono esenti:

N.	<b>Tipologia di terreni agricoli esenti</b>
1.	Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati nella circolare n. 9 del 14.6.1993
2.	Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
3.	Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti
4.	Terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso

## **Articolo 11 – ATTUALE**

### **Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
  - In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno in corso all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata, o da altro atto avente data certa (esempio: certificato di residenza e utenze intestate al nuovo residente, ecc...)
3. La dichiarazione deve contenere gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso e si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.
4. La comunicazione di cessazione dell'uso gratuito deve essere presentata al Comune di Casalbuttano ed Uniti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione stessa.

## **Articolo 11 – MODIFICATO**

### **Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. di dare atto pertanto che alla luce della modifica suddetta il Regolamento per applicazione IMU incluso nel Regolamento IUC viene modificato come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, per quanto meglio esposto in premessa, il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
5. di stabilire che il regolamento come modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- stante l'urgenza di provvedere
- con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 06 del 29.04.2016

**PARERI PREVENTIVI OBBLIGATORI**  
Art. 49, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgvo n. 267/2000

---

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale: modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).**

\*\*\*\*\*

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
FAVOREVOLE  
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to ROTTOLI Luigi

---

.....

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Passeri Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio  
Visto lo Statuto Comunale,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza Municipale, li 04.05.2016

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 04.05.2016	F.to ROTTOLI Luigi

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi dal 04.05.2016 al 18.05.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Dalla residenza Municipale, li 13.05.2016

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li: 13.05.2016	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

<b>COPIA CONFORME</b> all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO
Corte de' Cortesi Con Cignone li 29.04.2016	Dr.ssa Antonella SEGHIZZI